



Spett.le

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS

va@pec.mite.gov.it

PC:

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Commissione Tecnica PNRR-Pniec

compniec@pec.mite.gov.it

Milano, lì 23/05/2023

OGGETTO: (ID_VIP: 8133) Impianto eolico composto da 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 40 MW, da realizzarsi nel Comune di Montenero di Bisaccia e di Guglionesi (CB) in località "Pontone Macchiozze" e relative opere di connessione ricadenti nel Comune di Montecilfone (CB) loc.tà Morge.

Riscontro alle osservazioni pervenute nell'ambito della nuova consultazione pubblica avvenuta dal 20/02/2023 al 07/03/2023 e nello specifico alle note:

- MiTE-2023-0033436 del 08/03/2023 – Comune di Guglionesi
- MiTE-2023-0033963 del 09/03/2023 – Avv. Costantino Greco

La Società **WIND ENERGY MONTENERO S.R.L.** (di seguito anche la "Società"),

PREMESSO CHE

- Con nota dell'8/02/2022, acquisita al prot. MiTE-22158 in data 22/02/2022, perfezionata in ultimo con nota acquisita al prot. MiTE-97028 del 03/08/2022, la Società Wind Energy Montenero S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
- In data 14/09/2022 con prot. 111486, il Ministero della Transizione Ecologica ha proceduto con la Comunicazione relativa alla procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e nomina del responsabile del procedimento precisando che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 6, del decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021, dalla data della comunicazione di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo.
- In data 20/10/2022 il Ministero della Cultura con nota prot. MIC_SS-PNRR/20/10/2022/0004764-P ha richiesto documentazione progettuale.
- In data 06/02/2023 la Wind Energy Montenero S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste in riscontro alla nota prima menzionata del Ministero della Cultura.



- In data 20/02/2023 il Ministero della Transizione Ecologica, sulla base delle integrazioni pervenute, ha ritenuto di dare corso ad una nuova consultazione pubblica a partire dal 20/02/2023 e sino al 07/03/2023.

CONDISERATO CHE

che nel corso della nuova consultazione pubblica sono pervenute le seguenti osservazioni:

- **MiTE-2023-0033436 del 08/03/2023 – Comune di Guglionesi**
- **MiTE-2023-0033963 del 09/03/2023 – Avv. Costantino Greco**

Tanto premesso e considerato

TRASMETTE

le proprie osservazioni ai giudizi negativi espressi sia dal Comune di Guglionesi che dall'Avv. Costantino Greco, anticipando sin da ora che tutte le opere di progetto sono compatibili con gli strumenti di Pianificazione Territoriale e Regionale e con tutte le norme di settore.

Tanto si doveva,

Firmato digitalmente da

**LUDOVICO
LOMBARDI**

CN = LOMBARDI
LUDOVICO

WIND ENERGY MONTENERO SRL

Amministratore Unico

Ludovico Lombardi



Controdeduzioni alla nota prot. MiTE-2023-0033436 del 08/03/2023 – Comune di Guglionesi

Il Comune di Guglionesi, interessato dal posizionamento di n° 2 aerogeneratori relativamente al progetto in oggetto, fa una errata disamina della documentazione a corredo della istanza e valutazioni di carattere tecnico sugli studi presentati sulla Società prive di fondamento, per le ragioni che si andranno a rappresentare nel seguito della presente nota.

Nello specifico indica:

1. Mancanza di monitoraggio anemometrico della durata di un anno

Rispetto a quanto evidenziato nelle osservazioni in merito alla mancanza di monitoraggio anemometrico della durata di un anno, si chiarisce che la Società ha prodotto – proprio in conformità a quanto previsto al punto ii della lettera b) dell'art. 13.1 delle linee guida regionali approvate con DGR 621-2011 – l'elaborato 025_MTN-CIV-REL-25_02 - Relazione Anemometrica, nel quale è riportato lo studio anemometrico effettuato sulla base di un'analisi dei dati anemometrici della stazione anemometrica denominata "Palata 2" i cui dati di acquisizione sono superiori all'anno, come da tabella di seguito riportata

HH Misura (m)	Data Inizio	Data Fine	Mesi	Disponibilità [%]	Vmed (m/s)	Vc	k
60	20/05/2009	15/04/2011	22.9	97.0	4.85	5.58	1.63

Tab. 3 – Dati stazione anemometrica WPAL6

In tale studio si evince che la velocità media del vento, ad una altezza di 50 metri è pari a 4,85 m/s, in linea con il dato dell'anemometro installato presso la discarica di Guglionesi ad una altezza di 40 metri. Errata è invece la considerazione che l'impianto "non sarebbe redditizio" per i seguenti motivi:

- il valore di velocità media è preso ad una quota molto più bassa di quella al mozzo dell'aerogeneratore (120 metri). A quote più alte (rispetto ai 50 metri) è acclarato in letteratura che la velocità media aumenti proporzionalmente all'aumento dell'altezza sul livello del mare. Pertanto, ad una quota corrispondente al mozzo dell'aerogeneratore vi sarà una velocità del vento sicuramente maggiore;
- gli aerogeneratori di ultima generazione sono in grado di produrre elevate quantità di energia anche a basse velocità di vento proprio per le loro caratteristiche dimensionali e tecniche. Appare logico che (i) un'altezza maggiore delle torri consenta di raggiungere quote più alte e, quindi, maggior velocità del vento e (ii) un rotore più grande (come quello di progetto) permetta all'aerogeneratore di raccogliere una maggiore quantità di vento essendo l'area spazzata più ampia;
- prima della presentazione del progetto, la Wind Energy Montenero S.r.l. ha fatto tutti gli opportuni approfondimenti sia in termini tecnici che in termini economici e finanziari, a valle dei quali ha redatto il *layout* definitivo del progetto in oggetto, sottoposto all'autorizzazione di tutti gli enti, ritenendolo certamente redditizio.

Si allega alla presente l'elaborato "025_MTN-CIV-REL-25_02 - Relazione Anemometrica", già depositata presso la Regione Molise durante la fase di richiesta integrazione da parte degli Enti.

2. Assenza di comunicazione effettuata alle Soprintendenze

Posto che non si comprende quale impatto ed attinenza possa avere questa osservazione con la pendente procedura di VIA – stante che la comunicazione alle competenti Soprintendenze è prescritta dal D.M. 10 settembre 2010 (i.e., le Linee Guida Nazionali) con riferimento al procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003) e che, ai sensi dell'art. 14.4 della DGR 621/2011, è in ogni caso ammessa la possibilità di integrare l'eventuale documentazione carente – la Società ha, ad ogni buon conto, presentato la "Richiesta per la verifica di sussistenza di procedimenti di tutela, anche in itinere[...]" prevista dal D.M. 10 settembre 2010, Parte III, punto 13.3, ottenendo anche il relativo riscontro da parte del Ministero della Cultura con nota prot. 2215 del 21/02/2022 che ha dichiarato che "Per le aree in cui ricade l'intervento in progetto non sussistono procedimenti di tutela in itinere ma, in alcune zone interessate dal passaggio del cavidotto, sono in corso procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici tramite assistenza archeologica in corso d'opera durante tutte le fasi di scavo e movimentazione terra necessarie alla realizzazione del Metanodotto Snam San Salvo – Biccari DN 650 (26") DP 75 bar".



Appare pertanto infondata l'osservazione.

3. Avviso di avvio del procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Nelle osservazioni è riportato erroneamente che la documentazione presentata non contenga l'indicazione delle particelle interessate dal progetto e dei nominativi dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) intestatari delle medesime. Si specifica che l'elaborato "027_MTN-CIV-REL-27_01-Piano particellare di Esproprio" contiene tutte le particelle e i nominativi dei proprietari interessati da procedure espropriative. Si ritiene pertanto infondata l'osservazione.

4. Costi del computo metrico non conformi

Nelle osservazioni si afferma che "I costi riportati nel computo metrico e nel successivo Quadro Economico non corrispondono alla realtà".

Appare quanto mai errata tale affermazione, in quanto si ricorda che il quadro economico riportato nella documentazione (cfr. elab. "021_MTN-CIV-REL-021_01b - Quadro economico") è frutto di un computo metrico dettagliato ("021_MTN-CIV-REL-021_01a - Computo metrico") e del collegato elenco prezzi ("021d_MTN-CIV-REL-021_01 - Elenco prezzi"). L'affermazione riportata è evidentemente priva di qualunque ragione e/o elaborato giustificativo che possa supportarla.

5. Produzione energetica non differenziata per turbine e non avvalorata da dati anemometrici in sito

Come già riportato nei punti precedenti è stato prodotto l'elaborato "025_MTN-CIV-REL-25_02 - Relazione Anemometrica", nel quale è riportato lo studio anemometrico sulle basi di un'analisi dei dati anemometrici della stazione anemometrica denominata "Palata 2".

Ad ogni modo si chiarisce che la produttività energetica media prevista per ogni aerogeneratore è pari a 14.750 MWh/anno con una probabilità del 50% di essere superata (cfr. elab. 026 - MTN-CIV-REL-26_01 - Stima della producibilità dell'impianto) e non 26.054 MWh/anno come riportato nelle osservazioni.

Nelle stesse osservazioni è riportato che "***nell'analogo progetto presentato nel Comune di Guglionesi per la c/da Vallone Cupo è pari a 13.109 MWh/anno***". A tale proposito si evidenzia che il progetto richiamato e ricadente nel comune di Guglionesi non è di proprietà della Wind Energy Montenero S.r.l., tanto è che con comunicazione Pec del 15.07.2022, la scrivente ha comunicato al Ministero della Transizione Ecologica il cambio di sede legale e il cambio di amministratore a seguito degli atti notarili rep. N°178573 e 178574 del 10.06.2022. Pertanto, nulla si può dichiarare sulla produzione energetica dell'impianto di Guglionesi (Vallone Cupo).

6. Errata valutazione effetto cumulo

L'analisi relativa all'effetto cumulo, dato atto che per distanze (superiori a 700 m) e caratteristiche, il progetto della società Wind Energy Montenero S.r.l. e quello presentato dalla società Wind Energy Guglionesi S.r.l. non sono incompatibili tra loro, si specifica che l'effetto cumulo è stato valutato in relazione alle proposte che, alla data di presentazione della domanda, avessero concluso la fase autorizzativa o ottenuto la valutazione ambientale positiva.

Il progetto di *Wind Energy Guglionesi S.r.l.* non rientra in nessuna delle predette casistiche, trovandosi essenzialmente ancora in una fase iniziale dell'istruttoria e non avendo ancora ottenuto né un titolo di compatibilità ambientale, né tantomeno un titolo autorizzativo. Pertanto tale progetto, almeno allo stato attuale, non è in grado di determinare alcun effetto cumulo rispetto al progetto di Wind Energy Montenero S.r.l..

D'altro canto, un meccanismo in virtù del quale la valutazione degli impatti cumulativi posta a carico dei proponenti richiedesse di considerare, oltre agli altri impianti eolici già in esercizio o autorizzati nell'ambito territoriale di riferimento, anche quelli per i quali siano (ancora) in corso i rispettivi procedimenti di valutazione ambientale, sarebbe del tutto arbitrario e irragionevole, perché pretenderebbe di includere nella valutazione anche gli impatti di cumulo solo meramente teorico, senza tenere in conto la configurazione definitiva - in termini di *layout* e di caratteristiche tecniche - dei progetti che avranno effettivamente ottenuto un titolo abilitativo o, quanto meno, una positiva valutazione ambientale. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la realizzazione di un progetto venga interdetta per gli effetti di cumulo ambientale con un'altra iniziativa il cui procedimento si concludesse poi con un diniego del titolo autorizzativo (per altre differenti ragioni) oppure con un titolo che autorizza un progetto modificato e/o ridotto rispetto a quello che era stato considerato ai fini del cumulo. È evidente che un simile meccanismo sarebbe del tutto irragionevole, oltre che in contrasto con la normativa vigente sopra menzionata.



Giova inoltre richiamare l'ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui *“la valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l'autorità decidente, attraverso l'apporto di elementi tecnico - scientifici idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera, a salvaguardia dell'habitat”* e *“non si limita ad una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una **complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socioeconomica perseguita**”* (TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 9 novembre 2021, n. 11507; TAR Campania, Sez. V, 8 ottobre 2018, n. 5819; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; Cons. Stato, sez. V. 31 maggio 2012, n. 3254).

Ne deriva che la valutazione del progetto in esame non può fondarsi unicamente sulla possibile co-esistenza dello stesso con altri progetti similari (ancora in corso di valutazione e che non hanno ottenuto nemmeno un provvedimento favorevole di VIA) nella medesima area, ma dovrà necessariamente poggiarsi su un'analisi in concreto, che prenda in considerazione sia gli elementi del progetto incidenti sull'ambiente, sia altri fattori altrettanto importanti, quali ad esempio l'idoneità dello stesso ad inserirsi nell'ambiente circostante, oltre che l'utilità socio economica dell'impianto medesimo.

7. Errata valutazione della rosa dei venti redatta senza ausilio di dati del vento presenti in sito

Così come evidenziato nel precedente punto è stato prodotto uno studio anemometrico basato su rilievi reali in campo e contenuto nell'elaborato “025_MTN-CIV-REL-25_02 - Relazione Anemometrica”. In esso è stata riportata la rosa dei venti redatta con ausilio di dati del vento presenti in sito, che si riporta in figura.




Figura 2 - Parametri caratteristici attesi in sito a 120,9m

8. Zona soggetta ad alto pericolo di frana tra le torri n. 2 e n. 3, con realizzazione di nuova viabilità su aree vincolate ai sensi del D.lgs. 42/2004 ed a rischio idrogeologico

Risulta generica e fuorviante l'affermazione del Comune di Guglionesi in quanto la realizzazione degli aerogeneratori avverrà al di fuori di aree a rischio frana e comunque in aree stabili come peraltro riportato nell'elaborato "MTN-CIV-REL-023_01RELAZIONE GEOLOGICA, IDRAULICA, SISMICA ED IDROLOGICA" a firma del Geol. Antonio Mattia FUSCO. Nell'elaborato si afferma infatti che "Non sono stati riscontrati movimenti eversivi profondi in atto (ma solo movimenti superficiali allo stato attuale quiescenti), l'area è a pendenza moderata e non sono stati rilevati segni di dissesto seppure il P.A.I. classifichi la zona a pericolosità elevata. Il versante appare in discrete condizioni di stabilità; infatti, dai rilievi di campagna e dall'esame delle prove effettuate non sono stati rilevati elementi tali da far ipotizzare l'esistenza di movimenti di massa rilevanti in atto. Allo stato attuale, pertanto, si ritiene che il sito in esame sia morfologicamente idoneo ad accogliere opere a condizione di un dimensionamento corretto. Certo va superata per la messa in posto la coltre eluvio-colluviale nell'ordine dei 1.50 metri. L'area oggetto del presente lavoro si inserisce in condizioni morfologiche compatibili con le litologie presenti. È un'area attualmente stabile seppure rientrando nelle aree del PAI a pericolosità elevata. Sulla base di tutte le informazioni acquisite si può concludere che non sussistono preclusioni di tipo geologico e geotecnico alla realizzazione delle opere in titolo".



Alla luce di quanto indicato negli studi di dettaglio l'intervento nel suo complesso può ritenersi compatibile. Si specifica infine che la viabilità di nuova realizzazione non interessa in maniera diretta beni tutelati dall'art.10 del D.Lgs.42/2004. Tali strade, larghe circa 5 m, saranno realizzate in pietrisco, macadam o similare, al fine di garantire la permeabilità e conservazione del regime di infiltrazione delle acque meteoriche, ovviando in tal modo ai problemi di drenaggio delle precipitazioni. Le caratteristiche progettuali delle nuove le strade fanno sì che tali opere siano del tutto assimilabili a strade bianche interpoderali, garantendo il corretto inserimento nel contesto paesaggistico.

9. Zona ad elevata valenza archeologica data dalla presenza di due tratturi e da numerose chiese

In merito alla presenza di tratturi e chiese nei pressi degli elementi costituenti la proposta progettuale si specifica che gli aerogeneratori sono sufficientemente distanti dalla rete tratturale, come dimostrabile dai foto-inserimenti che si riportano di seguito, dai quali è anche possibile verificare la compatibilità del progetto rispetto al contesto paesaggistico. Si può notare come gli aerogeneratori si collochino, infatti, non in contrasto ma in coerenza con il paesaggio, che è capace di accogliere tali opere.



- Foto 5 – Tratturo “Centurelle Montenero”;
- Foto 7 – Tratturo “Centurelle Montenero”;
- Foto 9 – Tratturo “L’aquila – Foggia”;

Stato di fatto – Punto di presa fotografica 5



Rendering di progetto – Punto di presa fotografica 5





Stato di fatto – Punto di presa fotografica 7



Rendering di progetto – Punto di presa fotografica 7





Stato di fatto – Punto di presa fotografica 9



Rendering di progetto – Punto di presa fotografica 9



10. Percorso del cavidotto di collegamento tra gli aerogeneratori e il punto di connessione alla rete elettrica nazionale impattante, il quale anziché percorrere strade esistenti, interferisce sia sul tratturo su aree dove non sono esistenti infrastrutture e sia su terreni privati coltivati

La realizzazione del cavidotto è frutto di una attenta analisi volta ad annullare o ridurre ogni possibile interferenza con lo stato dei luoghi. Si specifica che gli attraversamenti dei tratturi, proprio per minimizzare ogni impatto, avverranno in TOC – Trivellazione Orizzontale Controllata (i.e., il sistema che consiste nella realizzazione di un foro sotterraneo che costituirà la sede



di posa di una tubazione plastica o metallica precedentemente saldata in superficie). Il foro nel sottosuolo viene realizzato mediante l'azione di una fresa rotante posta all'estremità di un treno d'aste. Le TOC sono particolarmente adatte per il superamento di ostacoli, quali fiumi, canali.

Inoltre, come riportato nell'elaborato "017_MTN-CIV-TAV-017_01 - Studio degli attraversamenti", "per ogni interferenza viene chiaramente evidenziato come il punto iniziale e finale della TOC sia esterno alle fasce di rispetto del tratturo. Attualmente la massima lunghezza eseguibile con il sistema TOC si attesta intorno ai valori di 1.000 - 1.500 m per tubazioni aventi diametro massimo di 800 mm. Le modalità con cui verranno realizzate le opere garantiscono le condizioni di sicurezza posizionandosi ad una profondità di almeno 3 m al di sotto delle infrastrutture interferenti".

La stessa modalità della TOC è utilizzata per effettuare l'attraversamento dei canali, come riportato in dettaglio nell'elaborato "017_MTN-CIV-TAV-017_01 - Studio degli attraversamenti".

Allo stesso modo, al fine di non interferire con elementi tutelati e aree di pericolosità si è preferito posizionare il cavidotto in aree diverse dalle strade. Si rammenta che l'occupazione del suolo è ridotta e consiste in una fascia di solo 1,5m per lato del cavidotto, mantenendo inalterato il terreno circostante e sovrastante che può essere coltivato.




Figura 1 – stralcio elaborato 017_MTN-CIV-TAV-017_01 - Studio degli attraversamenti relativo al superamento dei tratturi e del torrente Sinarca

11. Errata valutazione di intervisibilità dai principali centri urbani di Termoli (CB), Guglionesi (CB), Montenero di Bisaccia (CB) e San Giacomo degli Schiavoni (CB);

L'analisi di visibilità è stata effettuata e contenuta nell'elaborato "044 - MTN-AMB-REL-044_01 - Analisi della visibilità del parco". In tale elaborato è chiaramente evidenziato per ogni punto nell'area di analisi, quale sia il numero di torri visibili.

Lo Studio di Impatto Visivo è stato particolarmente focalizzato sull'Area di Interesse ovvero in un intorno di circa 10 km rispetto all'impianto, con la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali dal D.lgs. n. 42/2004. Tale distanza, assolutamente conservativa, è coerente con quanto previsto dalle Linee Guida Nazionali (punto 3 dell'allegato 4 al DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) che suggeriscono come area di indagine per l'impatto visivo un'area che si estende fino a 50 m l'altezza massima del sistema torre più rotore.

Si può ragionevolmente affermare che oltre questa distanza, anche ove l'impianto sia teoricamente visibile, l'impatto visivo si possa ritenere trascurabile, in considerazione di alcuni fattori:

- **Dimensionale:** anche nelle condizioni peggiori per l'area esterna a quella di studio, ossia alla distanza di 10 km e posizione ortogonale alla dimensione maggiore dell'impianto, il campo visivo dell'occhio umano (angolo di vista pari a circa 50°) ha una porzione massima impegnata inferiore ad 1/3 dell'orizzonte;
- **Qualitativo:** tutto il territorio è interessato da un elevato indice di antropizzazione; la zona è caratterizzata dalla presenza di un notevole numero di centri abitati di dimensione medio piccola e densità elevata e di conseguenza l'impianto si inserisce e confonde in uno *skyline* ove sono presenti e visibili tutte le tracce di antropizzazione (fabbricati, strade, linee elettriche e telefoniche aeree, antenne, ecc.), con impatto di fatto fortemente mitigato.

Nell'area di interesse non ricade il Comune di Termoli essendo la distanza dello stesso ben superiore ai 10 km, mentre per quanto riguarda il Comune di San Giacomo degli Schiavoni, nell'elaborato "046a_MTN-AMB-TAV-046a_01-Intervisibilità", dove



Wind Energy Montenero ^{Srl}

sono riportate le aree a visibilità teorica rispetto agli aerogeneratori di progetto, si evince che nessun aerogeneratore risulta visibile, pertanto si è ritenuto inutile e superfluo eseguire ulteriori approfondimenti con rilievi fotografici

Al fine di valutare l'intervisibilità dai centri urbani di Guglionesi e Montenero di Bisaccia, si riportano i seguenti foto inserimenti già presenti all'interno degli elaborati depositati. Si può facilmente verificare come l'impatto visivo dai centri abitati sia trascurabile e come la distanza, il tipo di struttura tubolare con i quali sono realizzati gli aerogeneratori e i colori tenui, permettono l'integrazione delle opere con il paesaggio di riferimento.

Comune di Guglionesi



- Foto 2 – Belvedere Lago di Garibaldi, comune di Guglionesi;
- Foto 8 – Belvedere, via Milano - comune di Guglionesi;

Stato di fatto – Punto di presa fotografica 2





Rendering di progetto — Punto di presa fotografica 2



Stato di fatto – Punto di presa fotografica 8





Rendering di progetto – Punto di presa fotografica 8



Comune di Montenero di Bisaccia



- Foto 9 – Comune Montenero di Bisaccia per gli aerogeneratori WTC02, WTC07 e WTC05

Stato di fatto – Punto di presa fotografica 9



Rendering di progetto – Punto di presa fotografica 9



12. Mancata applicazione della Valutazione di Incidenza Ambientale

In merito alla paventata assenza della Valutazione di Incidenza (VINCA), si fa presente che il parco verrà realizzato al di fuori delle aree facenti parte della Rete Natura 2000, dalle quali dista per la torre WTG 02 circa 1200 m dall'area ZSC IT7222213 "Calanchi di Montenero" e per la torre WTG 04 dista più di 6000 m dall'area ZSC IT7228221 "Foce Trigno - Marina di Petacciato",



pertanto l'intervento risulta compatibile. Vista, inoltre, la distanza del parco dalle aree ZPS non si rende necessaria la Valutazione di Incidenza. Tale considerazione è per altro riportata nell'elaborato "029_MTN-AMB-REL-029_01-SIA-Q.R. Programmatico"




Figura 21 --inquadramento- aree SIC-- ZPS-- ZSC

13. Gli aerogeneratori ricadono sulla Carta della Qualità del Territorio del Piano Paesistico su valori di interesse naturalistici elevati

In merito alla condizione per la quale l'impianto ricade in aree interessate dal Piano Paesistico si specifica, come indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dove si prevede, come modalità di tutela e di valorizzazione, che la trasformazione sia sottoposta a verifica di ammissibilità attraverso uno studio di compatibilità e la conseguente trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio del nulla osta. In tale senso è stato prodotto l'elaborato "033 - MTN-AMB-REL-033_01 - Relazione Paesaggistica e di Compatibilità al Piano Paesaggistico Regione Molise" nel quale è stata approfondita la compatibilità dell'intervento con i beni paesaggistici individuati dal Piano.

Si sottolinea inoltre che il progetto risulta esterno alle aree di valore eccezionale previste dalla Carta della Qualità del Territorio, aree che la DGR 187/2022 indica come aree non idonee all'installazione di impianti eolici. L'intervento pertanto risulta compatibile.

14. Valutazione sull'impatto acustico non conforme alle indicazioni previste dalle Linee guida per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici redatte dall'ISPRA 103/2013.

In merito alla valutazione rispetto l'impatto acustico, si rileva che la valutazione dell'impatto cumulativo è stato effettuato per impianti esistenti (e pertanto contenuto nella misurazione del fondo acustico) e per progetti che abbiamo ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione o valutazione ambientale positiva. In merito alla discarica si fa presente che le emissioni acustiche sono state considerate già nella valutazione del fondo acustico. Diversamente il rumore prodotto dall'attività di discarica, se aggiunto al valore di fondo, sarebbe stato conteggiato due volte, portando a valutazioni erronee e non veritiere.

15. L'intero progetto non ha preso minimamente in considerazione la presenza di un nucleo abitato raggruppato di fatto in una piccola frazione.



In merito alla presenza di alcuni fabbricati a uso abitativo presenti lungo la “strada comunale delle Solagne Grandi” si specifica che tale area non è qualificata come frazione o come borgo, come per altro è visibile nelle successive figure (inquadramento su carta IGM 1:25.000 e inquadramento su Piano di Fabbricazione). Pertanto risulta sufficiente l’applicazione della fascia di rispetto indicata nella DGR 187/2022. Trattandosi di fabbricati ad uso abitativo, la DGR 187/2022 prevede una distanza di rispetto minima di almeno 400 m dalle torri eoliche. Tale distanza è rispettata come si evince dallo stralcio di seguito riportato.




Figura 2 - Inquadramento su carta IGM 1:25.000 – Sono visibili solo alcuni casolari e masserie ma non borghi o frazioni




Figura 3 - Inquadramento su Piano di fabbricazione - Sono visibili solo alcuni casolari e masserie ma non borghi o frazioni



Figura 4 - stralcio buffer di 400 m dalle torri eoliche in progetto

In particolare, si può rilevare che la distanza degli aerogeneratori supera i 530 m. Anche dal punto di vista acustico, come riportato nell'elaborato "048a_MTN-AMB-REL-048a_01-Relazione di impatto acustico" i valori a tutti i recettori, anche alle abitazioni considerate, sono inferiori ai limiti normativi.



Figura 5 - stralcio 048a_MTN-AMB-REL-048a_01-Relazione di impatto acustico



Tabella 11: Verifica dei valori limite diurni

PUNTI	Rumore ambientale DIURNO dB(A)	Valori limite diurno 70 dB(A)	PUNTI	Rumore ambientale DIURNO dB(A)	Valori limite diurno 70 dB(A)
R05	45,5	Verificato	R64	41,5	Verificato
R11	44	Verificato	R65	41,5	Verificato
R12	44	Verificato	R68	41,5	Verificato
R16	43,5	Verificato	R69	43	Verificato
R19	43	Verificato	R73	43	Verificato
R22	43	Verificato	R75	41	Verificato
R28	42,5	Verificato	R76	43	Verificato
R29	43	Verificato	R78	43	Verificato
R30	42	Verificato	R79	40,5	Verificato
R31	42,5	Verificato	R83	41	Verificato
R42	42	Verificato	R84	40,5	Verificato
R45	42	Verificato	R85	40,5	Verificato
R48	42	Verificato	R86	43	Verificato
R56	41,5	Verificato	R87	43	Verificato
R60	42,5	Verificato	R91	42,5	Verificato

Figura 6 –Stralcio 048a_MTN-AMB-REL-048a_01-Relazione di impatto acustico “verifica valore diurno”

Tabella 12: Verifica dei valori limite notturno

PUNTI	Rumore ambientale NOTTURNO dB(A)	Valori limite diurno 60 dB(A)	PUNTI	Rumore ambientale NOTTURNO dB(A)	Valori limite diurno 60 dB(A)
R05	44,5	Verificato	R64	41	Verificato
R11	44	Verificato	R65	41	Verificato
R12	44	Verificato	R68	41	Verificato
R16	43	Verificato	R69	41	Verificato
R19	43	Verificato	R73	41	Verificato
R22	43	Verificato	R75	40,5	Verificato
R28	42	Verificato	R76	40,5	Verificato
R29	42	Verificato	R78	40,5	Verificato
R30	42	Verificato	R79	40,5	Verificato
R31	42	Verificato	R83	40,5	Verificato
R42	41,5	Verificato	R84	40,5	Verificato
R45	41,5	Verificato	R85	40,5	Verificato
R48	41,5	Verificato	R86	40,5	Verificato
R56	41,5	Verificato	R87	40,5	Verificato
R60	41	Verificato	R91	40,5	Verificato

Dalla tabella riportata si evince che i valori limite secondo il D.P.C.M. del 01/03/1991 vengono rispettati.

Figura 7Figura 5 –Stralcio 048a_MTN-AMB-REL-048a_01-Relazione di impatto acustico “verifica valore notturno”

L'intervento pertanto si ritiene compatibile, tenuto conto che l'occupazione del territorio è particolarmente ridotta e si potranno continuare ad effettuare le varie coltivazioni agricole.



Controdeduzioni alla nota prot.MiTE-2023-0033963 del 09/03/2023 – Avv. Costantino Greco

Quanto finora esposto è da considerarsi valido anche con riferimento a quanto sollevato dall'Avv. **COSTANTINO GRECO**.

In aggiunta, si vuole far presente che le due società (Wind Energy Montenero s.r.l. e Wind Energy Guglionesi s.r.l.) sono entità giuridiche autonome e distinte e non società gemelle come erroneamente e incautamente indicato.

Si rammenta, inoltre, che, contrariamente a quanto indicato nelle osservazioni dell'Avv. Costantino Greco, la scelta della stazione elettrica dove connettere l'impianto non è dettata dalle società proponenti ma dall'Ente gestore TERNA S.P.A., tramite Soluzione Tecnica Minima Generale e al fine di razionalizzare le opere di rete, viene imposta ai proponenti la condivisione degli stalli per l'immissione di energia elettrica nella RTN. Per raggiungere tale fine la Wind Energy Montenero s.r.l. e la Wind Energy Guglionesi s.r.l. hanno dovuto per forza di cose prevedere una stazione 30/150kV in comune ma ciascuna con proprie opere e misure indipendenti. In alternativa Terna S.p.A. avrebbe dovuto prevedere all'interno delle proprie sottostazioni elettriche 150/380 kV un numero di stalli pari alle richieste di connessione ricevute e quindi realizzare poi delle stazioni elettriche di dimensioni sproporzionate, mentre dal lato dei proponenti si sarebbe assistito alla progettazione e realizzazione di altrettante Stazioni Utenti 0/150kV per ogni richiesta di connessione, con il conseguente aumento di occupazioni di suolo oltre a quella di Terna.

Ancora una volta si vuole ribadire che nella relazione paesaggistica, a pag. 38 si fa riferimento all'elaborato di "inquadramento del parco eolico rispetto agli altri aerogeneratori esistenti". Tale elaborato tiene giustamente conto dei parchi eolici esistenti, autorizzati ovvero realizzati e non già di proposte progettuali che non hanno ancora scontato alcuna procedura autorizzativa.

Non appare in fine corretto controdedurre rispetto a osservazioni prodotte rispetto ad altre società proponenti di altre iniziative (osservazioni prodotte dalla soc. Foglia Umberto S.r.l. rispetto alla proposta progettuale della Wind Energy Guglionesi S.r.l.).

Il progettista

Ing. Angelo Micolucci



Firmato digitalmente da:

MICOLUCCI ANGELO
INGEGNERE

Firmato il 23/05/2023 17:59

Seriale Certificato: 2111213

Valido dal 20/01/2023 al 20/01/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Wind Energy Montenero Srl

Dott. Ludovico Lombardi

Firmato digitalmente da

LUDOVICO
LOMBARDI

CN = LOMBARDI
LUDOVICO